



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Piazza Cavour 5

20121 Milano

Milano, 16 gennaio 2017


Osservazioni al DCO 712/2016/R/com "Affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale. Ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, sez. II, 1629/16"

In primis vorremmo sottolineare come sia necessario che, anche alla luce dei giudizi di merito espressi dal Tribunale Amministrativo, **siano ripristinate le misure di regolazione incentivante determinate nell'ambito della Delibera 258/2015/R/com e del TIMOE**. Allo stesso tempo riteniamo comunque opportuno che tali circostanze siano utilizzate ai fini di precisare e chiarire alcuni aspetti della normativa in materia di morosità e proporre l'implementazione di eventuali misure migliorative che possano ulteriormente ridurre le criticità per gli operatori e per il sistema nel suo complesso.

In particolare evidenziamo in tal senso come sia **necessario adeguare la normativa in essere al fine di includere nel novero dei soggetti interessati dalla disciplina dell'Autorità anche i gestori dei servizi energetici**. La loro individuazione nell'ambito del sistema è infatti fondamentale al fine di eliminare una serie di problematiche operative che possono aver luogo nei rapporti contrattuali tra i soggetti che prendono parte alla filiera energetica e che rilevano ai fini della gestione dei processi relativi alla morosità e non solo. In tal senso reputiamo che tali miglioramenti non possano che passare attraverso **opportune implementazioni nell'ambito del Sistema Informativo Integrato**, ovvero attraverso il riconoscimento, nell'ambito della filiera energetica e quindi del SII, della figura del gestore dei servizi energetici (Operatore Servizio Energia - OSE), alla stregua di quanto già fatto con le cosiddette controparti commerciali "pure" (ovvero i "reseller"). L'introduzione di un obbligo di accreditamento presso il SII per i gestori e la previsione che questi abbiano la possibilità di indicare nel Registro Centrale Ufficiale i dati relativi al beneficiario del servizio consentirebbe infatti di rendere più efficace ed efficiente il passaggio di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti.

Infine, per quel che concernerebbe la proposta di un'eventuale classificazione delle reti di distribuzione e di possibili piani migliorativi della regolazione afferente i termini per l'esecuzione degli interventi di sospensione, non rileviamo particolari criticità, purché si persegua un effettivo miglioramento delle attuali performance e, qualora così non fosse, siano previsti anche dei programmi di recupero rispetto agli standard attualmente in essere.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.



Paolo Ghislandi